

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 Attività soggette ad autorizzazione

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di hotel alberghi, ospedali, ecc. e qualunque siano le forme d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate oltre che dalla legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, dalla legge 8.8.1985 n. 443, dalla legge 04.01.90, n. 1, dalla L.R. 04.08.92, N. 32, dalla legge 03.03.93 n. 12 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Territorio comunale

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per quanto riguarda gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e gli esercizi di estetica il territorio comunale, non è suddiviso in zone, ma è considerato zona unica, con popolazione totale al 30.11.97 di 13.449 abitanti.

Art. 3 Definizione delle attività

1. **Barbiere:** con la terminologia barbiere si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anti caduta, applicazione di protesi, parrucche, toupet, ecc.
Tale termine equivale quindi a quello già in uso di "acconciatore maschile".
I titolari, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, (art. 9 L. 1/90, comma 2) in quanto tale tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.
2. **Parrucchiere per uomo e donna:** con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, e tutti gli altri servizi inerenti e complementari. Compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anti caduta, parrucche, toupet, ecc.

I titolare, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, (art. 9 L. 1/90, comma 2) in quanto tale tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.

3. **Estetista:** con il termine "estetista" s'intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico in base a determinati canoni di moda e di costume, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ciò non implica prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Le prestazioni inerenti le attività citate possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato A) alla legge 1/90 e al seguente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713. (allegato C)

Sono escluse dalle categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'implantologia. Rivestono carattere sanitario e sono quindi assoggettate alla disciplina dell'art. 194 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.7.1934, N. 1265 e successive modifiche, le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 4 **Modalità di svolgimento dell'attività**

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente ha validi motivi per non recarsi presso il laboratorio;
3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitario le stesse attività possono essere autorizzate, pur se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. In questo caso il titolare dell'autorizzazione sottoscrive un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, in ogni caso, essere distinti e non comunicati con i locali adibiti a civile abitazione, muniti di adeguato servizio igienico ad esclusivo utilizzo del laboratorio e siano in possesso della necessaria destinazione d'uso.
4. Nel caso previsto dal comma precedente, nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di apporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di c. 30x10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

5. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare attività di estetica, salvo regolare autorizzazione, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi", fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 2^a legge 1/90.
6. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale;
7. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.) e all'Autorizzazione Amministrativa di cui alla L. 426/71.
8. L'attività di estetista può essere svolta in forma autonoma presso i laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici (art. 7 – comma 2 L. 04/01/1990 n°1). In questo caso le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento.

Art. 5 Compresenza di attività

1. 1.E' consentito l'esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti. Ogni attività sopracitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall'art. 11.
2. Qualora venga costituita una società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
3. Ad una società infrasettoriale, non avente i requisiti di cui alla Legge 443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata; sulle autorizzazioni oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso della qualifica professionale richiesta.

TITOLO II ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art. 6 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

Art. 7 Il Capo settore

Il Capo settore, rilascia le autorizzazioni oggetto di questo regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 8 Il Sindaco

Il Sindaco, o suo delegato, su proposta delle organizzazioni di categoria, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

Art. 9 Commissione Comunale

La Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1142/70 è composta come segue:

- Sindaco o suo delegato;
 - N. 3 rappresentanti delle Associazioni Prov.li degli artigiani maggiormente rappresentative;
 - n. 3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - Il responsabile del Servizio igiene pubblica dell'USL o un suo delegato;
 - comandante di Polizia Municipale o in sua assenza un delegato della Polizia Municipale;
 - un rappresentante della commissione Prov.le;
 - Funge da Segretario un funzionario del Comune.
2. La designazione dei componenti delle associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 20 gg. Dalla relativa richiesta.
 3. In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco può assegnare un ulteriore termine di 15 gg. Per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine il Sindaco tenendo conto delle eventuali designazioni tardive, provvede alle nomine relative entro i 10 gg. Successivi con un suo atto, comunicato alla Commissione nella sua prima seduta.
 4. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti circa:
 - la redazione del regolamento e sue modifiche;

- le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e di trasferimento di esercizi esistenti.
 - Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'adozione di provvedimenti di annullamento, revoca, rinuncia e decadenza delle autorizzazioni;
5. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della L. 142/90 e dura in carica 5 anni; i suoi membri possono essere rieletti. La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza dei componenti (metà più uno).
 6. La Commissione non può decidere se non interviene la maggioranza del numero dei componenti assegnati (metà + 1).
 7. Ogni decisione si intende approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti a favore pari alla metà più uno dei votanti.
 8. I membri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
 9. Il voto può essere segreto quando ciò è richiesto da almeno un terzo dei presenti alla seduta.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO

Art. 10

Condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

1. Al fine di aggiornare annualmente il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base ai criteri stabiliti, sottoriportati, l'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno elabora i dati relativi alla popolazione (al 31 dicembre dell'anno precedente) e li notifica ai membri della Commissione Comunale Consultiva.
2. Le nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere- parrucchiere uomo e donna e di estetista sono rilasciate al verificarsi delle condizioni sotto descritte.
3. **Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare è così definito:**
 - una autorizzazione ogni **600** abitanti per l'esercizio dell'attività di **barbiere e parrucchiere per uomo e donna**;
 - una autorizzazione ogni **2000** abitanti per l'esercizio dell'attività di **estetista**.
4. Qualora il titolare sia in possesso della qualifica professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l'autorizzazione di parrucchiere o acconciatore femminile in parrucchiere per uomo e donna.
5. Tutti i titolari di licenza per attività di barbiere hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di parrucchiere per uomo e donna qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività di parrucchiere per uomo e donna.

6. I nuovi insediamenti non potranno essere autorizzati ad una distanza inferiore a mt. 100 misurata sul percorso pedonale più breve tra gli accessi dei locali di un'altra attività simile, cioè che espliciti come attività principale quella del nuovo esercizio.
7. L'apertura di nuovi esercizi di barbiere e di parrucchiere uomo e donna sono, infatti, consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna.
8. Nuovi esercizi di estetista, sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di estetista.

Art. 11

Requisiti urbanistici dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio della attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
 - i locali devono avere un'altezza non inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio, ed avere le seguenti superfici minime:
 - attività di barbiere-parrucchiere uomo donna
mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio;
 - attività di estetista
mq 30 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio, se l'attività viene svolta in proprio;
 - mq. 10 per ogni posto di lavoro se l'attività viene svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici;
in caso di compresenza di attività e di società infrasettoriali la superficie minima per ogni tipo di attività è di mq. 30 per 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio.
2. Qualora la misura minima prevista dal Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista sia leggermente inferiore si calcola la differenza per eccesso quando la misura è superiore a 0.50 mq. si opererà per difetto, quando la misura è inferiore a 0.50 mq. (mq. 29.4 equivalgono a mq. 29, mq. 29.5 equivalgono a mq. 30).

Art. 12

Requisiti igienico sanitari

1. Il Servizio di Igiene Pubblica accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari;

Requisiti dei locali

2. Sia per il nuovo che per l'esistente, i locali in cui si svolge l'attività, devono avere una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, di cui almeno la metà sia apribile, nel caso ciò non sia possibile il locale dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.
3. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antibagno. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a mq. 80.
4. I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.
5. I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, o tinteggiati fino ad un'altezza di mt. 2, di materiali impermeabili che consentono la pulizia e la disinfezione più completa.
6. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale simile ad acqua corrente calda o fredda e potabile.
7. Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti.
8. Arredamento- Attrezzature e Suppellettili. L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
9. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
10. Gli esercizi devono essere forniti di : asciugamani e biancheria; rasoï, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoranti; un armadio per la biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di Pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.
11. Onde evitare la trasmissione di malattie per via parenterale tutte le attrezzature che possono essere contaminate con sangue (rasoï, forbici per manicure, matite emostatiche, aghi, materiali per tatuaggi o simili) dovranno essere monouso da gettare dopo ogni utilizzo o sterilizzati dopo l'uso.
12. Pertanto tutti gli esercizi dove vengono effettuati trattamenti estetici e dove l'esercizio della professione prevede l'utilizzo di strumenti acuminati o taglienti (barbieri, pedicure e manicure ecc.) dovranno essere dotati di adeguate attrezzature per la disinfezione, sterilizzazione, di cui sia verificabile, nel tempo, il corretto funzionamento (autoclavi, stufette etc.).
13. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che vengono sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.
14. Le attrezzature non monouso dopo ogni utilizzo dovranno pertanto essere:
 - 1) Lavati accuratamente con acqua e detergente;
 - 2) Sterilizzate in uno dei seguenti modi:
 - a- calore: acqua bollente per 30 minuti
 stufa a secco: 160° per due ore
 170° per 1 ora
 180° per 30 minuti
 - autoclave: 134° c per 3/10 minuti
 121° c per 15/20 minuti
 - b- oppure trattati con i seguenti disinfettanti:
 - ipocolorito di sodio diluito in acqua 1/10 (una parte di varechina su 10 parti di acqua) per 10 minuti;
 - iodofori alla concentrazione di circa 500 ppm per 10 minuti;

15. Gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi al fine di evitare ferite accidentali.
16. In caso di ferite la cute dovrà essere pulita e disinfettata, le superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere disinfettati come sopra indicato.
17. I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettanti periodicamente; il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, chi pratica l'attività di estetista deve indossare un abbigliamento da lavoro bianco o di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

Art. 13 **Requisiti soggettivi**

1. Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono inoltre essere in possesso:
 - dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, risultanti dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla L. 443, della documentazione attestante la regolare costituzione della società e iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;
 - della qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell'azienda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
2. Per l'attività di parrucchiere uomo e donna e di barbiere, nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o per la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 443.
3. Per l'attività di estetista, nel caso le imprese siano gestite in forma societaria, anche cooperative, e nel caso si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85, i soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, possono anche essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90.
4. Il titolare di autorizzazione per l'attività di barbiere, che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere uomo e donna, può chiedere la variazione dell'autorizzazione.
5. Le modifiche alla composizione della società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale (Legge 1142 del 23.12.70 e Legge 1 del 04.01.1990).
6. La rinuncia di una autorizzazione, a seguito dell'unione di due imprese, non varia il numero delle autorizzazioni rilasciabili definito dall'art. 8, comma 1 e conseguentemente non crea disponibilità di ulteriori autorizzazioni.
7. In caso di scioglimento della società si rilasciano nuove autorizzazioni ai soci solo in caso di disponibilità.

Art. 14 **Contenuto dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società.
3. Sull'autorizzazione deve essere indicato il nominativo delle persone in possesso della qualifica professionale richiesta.
4. Per le imprese societarie previste dalla legge 443/85 che esercitano l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata dal 50% dei soci, per le imprese societarie, non previste dalla legge suddetta, che svolgono l'attività di parrucchiere per uomo e donna, di barbiere o estetista, la qualifica deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell'azienda.

Art. 15

Nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista

1. Le domande, in bollo, tendenti ad ottenere autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed indicare:
 - le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
 - la sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale;
 - il tipo di attività che si intende esercitare;
 - l'ubicazione e la distanza da un altro esercizio della stessa tipologia;
 - la sottoscrizione del richiedente.

Art. 16

Documentazione da allegare alla domanda di nuova Autorizzazione

- Planimetria della zona in scala 1:2000,
- Pianta dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato;
- Certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante: la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali;
- Visura camerale, attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle imprese e negli Albi della Camera di Commercio o atto costitutivo della società depositato presso l'Ufficio del Registro;
- Certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione come previsto dall'art. 13.

Art. 17

Istruttoria delle domande

1. L'ufficio competente verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda, richiede al titolare dell'impresa i documenti eventualmente non presentati, di cui all'art. 13, e sottopone la domanda, completa della documentazione di cui all'articolo sopracitato, alla Commissione entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Viene richiesta d'ufficio la seguente documentazione:
 - a) foglio informativo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attestante la distanza dell'esercizio da altri in zona;
 - b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica;
 - c) certificazione antimafia rilasciato dalla Prefettura.

Art. 18
Documentazione da presentare prima
dell'inizio dell'attività.

1. Il richiedente, la cui domanda è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve produrre i seguenti documenti entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio competente:
 - dichiarazione di disponibilità dei locali;
 - certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13;
 - certificato di agibilità dei locali (nel caso dia stato chiesto il cambio della destinazione d'uso).

Art. 19
Autorizzazione al trasferimento

1. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 15 ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'art. 16. Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista agli articoli 17 e 18.
2. Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistono le distanze di cui all'art. 10, comma 6.
3. Trasferimenti temporanei
 - Il Capo Settore, sentito il parere della Commissione, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare (per es. lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto non per morosità).

Art. 20

Autorizzazione al subingresso

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere di parrucchiere uomo e donna, di estetista, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione e chi subentra nello stesso svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune.
3. Il Subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. ed aver richiesto l'autorizzazione.
4. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 15 ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 16, da:
 - autorizzazione in atto;
 - dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente (l'autorizzazione è personale e pertanto non può essere ceduta);
 - atto di cessione dell'azienda.
5. Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall'art. 11, a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari.

Art. 21

Ampliamento dei locali

1. In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, gli interessati devono comunicare all'Ufficio comunale competente l'avvenuto ampliamento, presentando in visione la relativa concessione edilizia ed il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 22

Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l'attività devono presentare domanda a norma dell'art. 15 del Regolamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.
2. Tuttavia, gli aventi diritto potranno essere titolari dell'autorizzazione, purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta.
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di coniuge superstite, o in mancanza, di erede;
 - autorizzazione del Giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori;

- certificato dell'avvenuta denuncia di successione.
- 4. L'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.
- 5. E' concessa al Sindaco la facoltà di prorogare tale termine nel caso di eredi con deficit fisico e/o mentale.

TITOLO IV OBBLIGHI

Art. 23 Obbligo di inizio dell'attività

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di consegna dell'autorizzazione.
2. Il Sindaco, su richiesta dell'interessato, può prorogare allorché sussistono gravi motivi, la data di inizio dell'attività di ulteriori (6) mesi.

Art. 24 Sospensione dell'attività

1. Il Capo Settore su richiesta motivata ed adeguatamente documentata dall'interessato, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di sei (6) mesi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. I sei mesi possono essere prorogabili, per gravi motivi, per ulteriori sei mesi.
2. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività, il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.

Art. 25 Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe.

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

Art. 26 Obbligo di osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

1. Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco.
2. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.
3. Ai sensi dell'art. 36, 3 comma, della L. 142/90, il Sindaco provvederà con apposita ordinanza a fissare gli orari di apertura e di chiusura dei laboratori nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106, 107 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.34 n. 383 e dalla L. 1/90 e dalla L.R. 32/92, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati con l'allegato "B" del presente regolamento.
2. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Capo Settore ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.
3. Resta ferma la facoltà dell'autorità Comunale in caso di violazione alle norme del regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 28 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata dal Capo Settore, nei seguenti casi:
 - per mancato inizio dell'attività entro i termini previsti dall'art. 24;
 - quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985 n. 443;
 - per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a mesi 6;
 - nel caso di violazione alle disposizioni contenute negli artt. 25 e 26 del Regolamento ripetute per tre volte nell'arco di 12 mesi;
 - quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui ai punti 4-5-6-7-8-9-12 dell'art. 8 del T.U. della L.C.P. del 3 marzo 1934, n. 383, modificata dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 29 Comunicazione e pubblicità dei Provvedimenti

1. I provvedimenti del Sindaco o del Capo settore, devono essere comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 30 giorni dall'esamina della domanda da parte della commissione competente. Contro i dinieghi è ammesso, nelle forme di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

Art. 30 Ricorsi

1. Le decisioni del Capo Settore in materia di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono impugnabili davanti al TAR entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.

Art. 31 Vigilanza

1. I funzionari del servizio di Igiene Pubblica, il comando di Polizia Municipale e gli Ufficiali di polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di cui all'art. 1.

Allegato A

Al regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere Parrucchiere uomo e donna ed estetista del Comune di CASALGRANDE.

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori a 1 centimetro e solo effluvio (alta frequenza od ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad un'atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un cm;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzola;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per pedicure e manicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con cappa di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 cmc;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune;
- Scaldacera per cerette.

Allegato "B"

SANZIONI DA APPLICARE PER LE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

		Min - Max	Pagamento in Misura ridotta Art. 16 L. 689/91 o Via breve art. 107 TULCP
Art. 1	esercizio dell'attività senza autorizzazione all'apertura	150.000 - 900.000	300.000
Art. 4	comma 1- Svolgimento dell'attività in forma ambulante	100.000 – 600.000	200.000
Art. 12	Mancata osservanza delle disposizioni Igienico sanitarie dei locali e delle Attrezzature e/o carenti condizioni Igienico sanitario	100.000 - 600.000	200.000
Art. 13	Esercizi di attività senza libretto Di idoneità sanitaria o di rinnovo Annuale	100.000 – 450.000 Titolari 50.000 – 300.000 Dipendente	150.000 100.000
Artt. 19 e 20	Trasferimento di attività o sub- Ingresso nell'attività senza autorizzazione	100.000 – 600.000	200.000
Art. 21	Ampliamento della superficie Dell'esercizio senza comunicazione	50.000 – 300.000	100.000
Art. 22	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza farne domanda	50.000 – 300.000	100.000
Art. 25	Mancata osservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe	50.000 – 300.000	100.000
Art. 26	Mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori	50.000 – 300.000	100.000